



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
0010986 - 08/11/2011 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 08 NOV. 2011

**Spett. le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili di PISTOIA  
Via del Can Bianco 13  
51100 Pistoia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 286/2011 \_ liquidazione compenso CTU*

Facendo seguito al quesito del 14 marzo 2011 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla liquidazione di una parcella predisposta da un professionista nominato CTU in giudizio successivamente estinto a causa della rinuncia delle parti, si osserva quanto segue.

L'art. 168 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) prevede che la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato debba essere effettuata "con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede".

I compensi spettanti al CTU devono, quindi, essere liquidati dal magistrato titolare del procedimento.

Tuttavia va segnalato che la Corte di Cassazione si è più volte espressa<sup>1</sup> in merito al potere del giudice di procedere alla liquidazione del compenso una volta definito il giudizio con sentenza. La Cassazione ha evidenziato che, una volta definito il giudizio con sentenza, il Giudice non ha più alcun potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio, né tantomeno il potere di individuare la parte tenuta al pagamento. In tale circostanza, a giudizio della Corte, non si realizza alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione. L'ausiliare del giudice, infatti, può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti (essendo le parti tenute a pagare in solido il compenso del CTU), anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempito.

<sup>1</sup> Cass. Civ., Sez. lavoro, 31 dicembre 2009, n. 28299; Cass. Civ., Sez. II, 22 luglio 2003, n. 11418; Cass. Civ., Sez. II, 2 febbraio 1994, n. 1022.

Il CTU al quale non sia stato liquidato il compenso ai sensi dell'art. 168 DPR 115/2002, dunque, potrà promuovere un giudizio ordinario, ovvero richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., n. 3, accompagnando la sua domanda con il parere di liquidazione reso dal Consiglio dell'Ordine.

Pertanto il CTU potrà richiedere la liquidazione della parcella al Consiglio dell'Ordine, invocando l'applicazione della tariffa CTU (DM 30 maggio 2002) in quanto l'incarico non gli è stato conferito dalle parti, bensì nell'ambito di pubblica funzione quale ausiliare del giudice.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.  
Francesca Maione

